



## ADOZIONE DELLE AREE VERDI IN CONSEGNA AL MUNICIPIO ROMA VI

ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale" approvato con Delibera di Assemblea Capitolina n. 17 del 12 Marzo 2021

### SCHEMA DI CONVENZIONE

#### Sommario

Premessa.....	2
Considerazioni.....	3
Art. 1 RICHIAMO ALLE PREMESSE.....	3
Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
Art. 3 SOGGETTO DESTINATARIO DELLA CONVENZIONE.....	4
Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ADOZIONE.....	4
Art. 5 REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O PER INERZIA DELL'IMPEGNO ASSUNTO.....	4
Art. 6 ESCLUSIONE DELLE FINALITÀ DI LUCRO E GRATUITÀ DELL'ADOZIONE.....	4
Art. 7 CARATTERE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DELL'INIZIATIVA.....	5
Art. 8 GARANZIA DI ADEGUATA PUBBLICITÀ.....	5
Art. 9 GARANZIA DI PROFICUA INTERLOCUZIONE.....	5
Art. 10 ADOZIONE E GESTIONE DELL'AREA.....	5
Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ADOTTANTE.....	6
Art. 13 APERTURA DELL'AREA.....	7
Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE SULLA GESTIONE DELL'AREA.....	7
Art. 15 DURATA DELL'ADOZIONE.....	8
Art. 16 RESTITUZIONE DELL'AREA.....	8
Art. 17 POLIZZE PER LA COPERTURA DEI RISCHI RCT E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	9
Art. 18 VERTENZE.....	9
Art. 19 RINVII.....	9
Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9

Presso la sede del Municipio Roma VI, sottoscrivono il presente atto.

#### DA UNA PARTE:

ROMA CAPITALE - Municipio Roma VI - Direzione (C.F. n.02438750586), nella persona del Dott. Luca Di Maio, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del Municipio Roma VI, il quale agisce nell'esclusivo interesse di Roma Capitale ed è elettivamente domiciliato, unicamente ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni fra le parti, presso la Direzione del

Municipio VI di Roma Capitale con sede in Viale Duilio Cambellotti, n. 11 - 00133 Roma. D'ora in poi sarà indicata anche come CONCEDENTE..

#### DALL'ALTRA PARTE:

Il Sig. Umberto Favero nato a Roma il 17/01/1951 codice fiscale FVRMRT51M17H501V, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell' Associazione CdQ Villaggio Prenestino, residente per la carica che ricopre in Roma, Via Del Fosso dell'Osa nr. 323.

Il Soggetto come sopra rappresentato, sarà d'ora in poi indicato anche come SOGGETTO ADOTTANTE.

#### **Premessa**

Con Delibera di Assemblea Capitolina n. 17 del 12 Marzo 2021 è stato approvato il "Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale", d'ora in poi Regolamento.

L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, informa singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.

L'articolo 9 "Affidamento in adozione delle aree a verde" del Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di adozione e prevede al comma 7 che il Municipio pubblichi sul sito istituzionale apposita modulistica per le richieste di adozione nonché l'elenco delle aree adottate, adottabili.

Con Determinazione Dirigenziale n. repertorio CH/1877/2023 del 09/08/2023, in ottemperanza a detto Regolamento, sono stati approvati e pubblicati sulla pagina istituzionale del Municipio i moduli di richiesta di adozione (Allegato A), rinnovo (Allegato F), l'Elenco delle aree adottabili e adottate, in corso di adozione, Il Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C), lo Schema di Convenzione (Allegato D).

#### **Considerazioni**

Il soggetto Adottante ha presentato istanza di adozione al Municipio Roma VI, acquisita agli atti con prot. CH/188147 del 18/10/23 (Allegato A), per l'adozione dell'area verde di proprietà di Roma Capitale, sita in Parco Via Scilicino – Via Fosso dell'Osa - AV92, per i servizi gratuiti elencati nel Disciplinare Manutentivo (Allegato C).

Ai sensi dell'art.32 quater del Codice Penale, come sostituito dall'art.3 della Legge 15/11/1993 n.461, il Umberto Favero ha dichiarato di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta dichiarazione di cui all'istanza (Allegato A) conservata agli atti.

Ai sensi della Legge 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i. nulla osta alla firma del presente atto. La richiesta di adozione è stata valutata ed approvata, con D.D. Nr Rep. CH/387/2024 del 23/02/2024, dal Municipio Roma VI, in quanto la correlata proposta è stata ritenuta adeguata agli standard qualitativi in premessa.

Il presente ATTO DI CONVENZIONE (Allegato D) è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di assegnazione, insieme al Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C), alla domanda di adozione (Allegato A).

Schema di Convenzione

Tutto ciò premesso e confermato,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 RICHIAMO ALLE PREMESSE**

Le premesse suindicate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto del presente atto è l'adozione dell'area verde, di proprietà di Roma Capitale, sita in Parco Via Scilicino – Via Fosso dell'Osa - AV92 , censita nell'Elenco delle aree adottabili del Municipio con codice AV92, in consegna al Municipio VI.

L'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, nell'area adottata, da eseguirsi nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e secondo un livello quali-quantitativo di interventi conforme ai criteri ambientali minimi richiamati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, nonché definite nell'apposito Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C), concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell'adottante, da sottoscrivere al momento dell'adozione.

### **Art. 3 SOGGETTO DESTINATARIO DELLA CONVENZIONE**

Persona fisica o Associazione/ Comitato/ Ente/ organismo etc. (specificare)  
Associazione CdQ Villaggio Prenestino;

### **Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ADOZIONE**

È fatto assoluto divieto al soggetto Adottante di cedere a terzi l'affidamento in adozione assentito in suo favore, salvo espressa autorizzazione scritta del Concedente, su motivata richiesta del soggetto Adottante.

Si intendono invece possibili collaborazioni, di volta in volta comunicate al Concedente, con realtà associative e di impresa o volontariato anche in forma singola, appartenenti al territorio, previa formale richiesta da parte dell'Assegnatario e approvazione da parte del Concedente.

### **Art. 5 REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O PER INERZIA DELL'IMPEGNO ASSUNTO**

Il Concedente può decidere di revocare il contratto di adozione senza indennizzo,

- a. per motivi di interesse pubblico;
- b. per motivi attinenti l'accertata incuria da parte del soggetto Adottante, nell'assolvere all'impegno assunto con l'atto di adozione;
- c. quando venga ostacolata o ridotta dall'Adottante la fruizione pubblica dell'area avuta in adozione;
- d. per danneggiamento od alterazione dello stato dei luoghi da parte dell'Adottante;
  - e) per mancata realizzazione di parti del programma di intervento autorizzato o di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Manutentivo; avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.p.c., fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## **Art. 6 ESCLUSIONE DELLE FINALITÀ DI LUCRO E GRATUITÀ DELL'ADOZIONE**

L'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto Adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell'Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsiasi forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l'apposizione di cartellonistica, ad eccezione di quella istituzionale di Roma Capitale, recante l'apposito logo istituzionale dell'Ente e contenente le indicazioni operative afferenti l'adozione.

L'adozione ha finalità no-profit, esclusivamente di carattere sociale, quali quelle di offrire un'adeguata fruibilità da parte dell'utenza pubblica ed è resa quale servizio inerenti totalmente gratuito, senza oneri per l'Amministrazione Concedente, e senza la corresponsione di qualsivoglia canone.

Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all'Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP).

## **Art. 7 CARATTERE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DELL'INIZIATIVA**

In ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l'iniziativa in materia di adozione spetta di norma alla singola persona fisica o singolarmente all'Associazione, o Comitato Ente o Organismo, che presenti istanza formale al Municipio Roma VI, per adottare un'area verde e, solo se per la medesima area sussistano, anche in via temporaneamente dilazionata, più richieste, l'adozione verrà riconosciuta, da parte dell'Ufficio competente, al soggetto che offra il miglior progetto sotto il profilo quali-quantitativo.

Si intendono invece possibili collaborazioni, di volta in volta comunicate al Concedente, con realtà associative e di impresa o volontariato anche in forma singola, appartenenti al territorio, previa formale richiesta da parte dell'Assegnatario e successiva valutazione e approvazione da parte del Concedente, per l'esecuzione di attività manutentive.

## **Art. 8 GARANZIA DI ADEGUATA PUBBLICITÀ**

L'Amministrazione Capitolina, quale Concedente assicurerà adeguata pubblicità all'area data in adozione, mediante il costante aggiornamento dell'apposita sezione, presente nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Municipio Roma VI.

I dati pubblicati consistono in: Soggetto Adottante, Estremi catastali dell'area, Codice Area, Denominazione Area, Impegni assunti, Durata dell'Adozione, Mappa dell'area.

La Convenzione sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale nelle pagine del Municipio Roma VI e/o del Dipartimento Tutela Ambientale.

## **Art. 9 GARANZIA DI PROFICUA INTERLOCUZIONE**

È garantito al soggetto Adottante, per l'intero periodo di durata dell'adozione, un rapporto di diretta e proficua interlocuzione con l'Ufficio competente, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative, in un'ottica di virtuoso tutoraggio nell'ambito dell'instaurato partenariato pubblico-privato.

## **Art. 10 ADOZIONE E GESTIONE DELL'AREA**

1. Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti:

Schema di Convenzione

- a. apertura e chiusura, nei parchi recintati, degli accessi all'area adottata, nel rispetto degli orari indicati dai competenti Uffici;
- b. pulizia dell'area;
- c. manutenzione e gestione ordinaria dell'area verde: taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante, eliminazione delle piante disseccate, con asporto dei materiali di risulta (con frequenza adeguata all'andamento stagionale);
- d. potatura delle siepi, cespugli ed arbusti con asporto dei materiali di risulta (almeno 2 volte l'anno); le aiuole fiorite vanno curate in funzione dell'esigenza;
- e. smaltimento rifiuti prodotti nelle lavorazioni di cui ai punti b, c, d;
- f. lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni;
- g. annaffiatura quando necessario;
- h. messa a dimora di piante compatibili con l'area oggetto di adozione e, in ogni caso, previo accordo con gli Uffici competenti. In tal caso l'adottante si impegna a curare l'attecchimento dell'essenza anche attraverso le necessarie annaffiature;
- i. manutenzione e/o pulizia degli arredi;
- j. mantenimento in efficienza dell'impianto di innaffiamento;
- k. Controllo periodico della funzionalità degli arredi e delle attrezzature (almeno ogni 15 giorni) e segnalazione tempestiva al Municipio di ogni necessità gestionale, manutentiva, di ogni malfunzionamento e danno alle strutture fisse dell'area adottata (recinzioni, panchine, cestini, cartelli, alberature, essenze, giochi, impianti);
- l. Segnalazione al Municipio VI e al Gruppo VI della Polizia Locale riguardante la sicurezza, a seconda dell'origine della segnalazione.
- m. interventi di riqualificazione — previa autorizzazione esplicita del Municipio VI;
- n. interventi di manutenzione straordinaria — previa autorizzazione esplicita del Municipio VI; o. altro:

---



---



---



---



---



---

**Art. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ADOTTANTE**

Realizzare a propria cura e spese quanto descritto nel Disciplinare Tecnico Manutentivo sottoscritto (Allegato C), nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

Il soggetto Adottante si impegna a non ostacolare, modificare od alterare la fruibilità dell'area.

Il soggetto Adottante si impegna a non effettuare interventi per nuovi manufatti od impianti, salvo sottoscrizione del punto *m*) dell'art. 2 Lavorazioni del Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C) e comunque da effettuarsi previa autorizzazione del Municipio VI.

Gli interventi che riguardano la manutenzione straordinaria rimangono a carico dell'Amministrazione Capitolina, salvo sottoscrizione del punto n) dell'art. 2 Lavorazioni del presente Disciplinare Tecnico Manutentivo e comunque da effettuarsi previa autorizzazione del Municipio VI.

Il soggetto Adottante si impegna a non effettuare attività che limitino la fruibilità pubblica dell'area e si porrebbero in contrasto con la finalità dell'adozione.

L'uso di diserbanti o prodotti chimici di sintesi deve essere specificamente autorizzato dal Municipio Roma VI.

Il soggetto Adottante si impegna a smaltire i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'area verde data in affidamento qualora sia stato sottoscritto il punto e) dell'art. 2 Lavorazioni del presente Disciplinare Tecnico Manutentivo, diversamente, su richiesta degli adottanti provvederà l'Amministrazione;

Tutte le attrezzature fisse autorizzate ed installate nell'area adottata si intendono acquisiti al patrimonio capitolino, salvo le strutture amovibili che al termine della convenzione devono essere rimosse.

Tutti gli individui arborei e floricoli messi a dimora dall'adottante si intendono acquisiti al patrimonio capitolino.

L'adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione e in generale l'esecuzione di lavori di carattere o interesse pubblico.

Ogni variazione e/o innovazione, che non sia stata contemplata nella Convenzione, deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio Roma VI, pertanto il soggetto Adottante deve presentare specifica richiesta al Municipio VI.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sono di esclusiva responsabilità del soggetto Adottante.

L'adottante assume la responsabilità esclusiva civile e penale per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione irregolare della Convenzione.

Qualora il soggetto Adottante utilizzasse personale dipendente ai fini dell'espletamento delle attività connesse con l'Adozione, dovrà applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Il soggetto Adottante deve rispettare ed applicare quanto contenuto nella presente Convenzione, nel Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C) e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e dai Regolamenti.

#### **Art. 12 ONERI DELLA ADOZIONE**

Per l'intero periodo di concessione in adozione dell'area, dovranno essere rispettati da parte del soggetto Adottante, gli specifici standard tecnico-operativi definiti dal competente Ufficio del del Municipio VI.

Tutti gli oneri inerenti dall'adozione e derivanti dalla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico Manutentivo (Allegato C) sono esclusivamente a carico del soggetto Adottante.

#### **Art. 13 APERTURA DELL'AREA**

L'area adottata è aperta negli orari stabiliti e resi noti mediante affissione di segnaletica specifica e secondo quanto disposto al punto 2 dell'art. 2 Lavorazioni del Disciplinare Tecnico Manutentivo sottoscritto (Allegato C).

In deroga a questo, Roma Capitale può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per realizzare iniziative o decidere la chiusura dell'area per validi motivi.

Qualora il soggetto Adottante riscontrasse gravi problematiche di sicurezza derivanti da atti dolosi o malfunzionamenti tali da pregiudicare la pubblica incolumità provvede all'interdizione dell'area/attrezzatura o alla chiusura dell'intero parco previa immediata comunicazione al Concedente Municipio VI.

#### **Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE SULLA GESTIONE DELL'AREA**

L'Amministrazione verifica la corretta e diligente attuazione della Convenzione.

Il Concedente, per il tramite dei suoi dipendenti o il Corpo della Polizia Locale, potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, lo stato dell'area data in adozione e l'esecuzione dell'impegno preso in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico Manutentivo sottoscritto (Allegato C) e nella presente Convenzione.

In caso di gestione negligente o non conforme a quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione.

L'adottante è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi che risultino danneggiati dal proprio comportamento negligente o non conforme alla Convenzione.

È fatto obbligo all'assegnatario, se richiesto, di relazionare all'Amministrazione sull'andamento dell'adozione e sulle attività poste in essere conformemente alla Convenzione sottoscritta.

#### **Art. 15 DURATA DELL'ADOZIONE**

L'adozione dovrà avere la durata di anni due (2).

La decorrenza si intende a partire dalla firma delle parti, del Verbale di Consegna dell'Area oggetto.

L'affidatario può recedere dalla Convenzione in qualunque momento dando preavviso scritto al Municipio Roma VI con anticipo di 30 (trenta) giorni.

La convenzione è rinnovabile una sola volta dalla prima adozione. a richiesta dell'affidatario.

In prossimità della prima scadenza biennale, con un anticipo di trenta (30) giorni, il soggetto Adottante, deve comunicare al Municipio VI:

- a. l'intenzione di proseguire l'Adozione attraverso l'apposito modulo di richiesta di rinnovo (Allegato F) pubblicato sulle pagine istituzionali del Municipio VI;

ovvero

- b. l'intenzione di NON proseguire l'Adozione dando preavviso scritto.

In prossimità della prima scadenza biennale, ove per l'area adottata siano pervenute ulteriori richieste, l'adozione verrà riconosciuta da parte dell'Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo, ed in particolare sotto il profilo quantitativo sulla base del numero delle attività indicate nel modulo di richiesta di Adozione, (Allegato A) pubblicato sul sito del Municipio VI e sotto il profilo qualitativo valutato discrezionalmente da apposita commissione.

Il provvedimento che dispone l'adozione è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico.

## **Art. 16 RESTITUZIONE DELL'AREA**

Allo scadere della presente convenzione, in caso di non rinnovo, recesso o revoca, l'Adottante dovrà restituire l'area al Concedente, con spese a suo carico, libera da persone o cose, in perfetto ordine e pulizia, senza nulla a pretendere per le opere di risanamento o miglioria apportate.

L'Assegnatario riconsegnerà quindi le chiavi del parco all'Amministrazione, previa verifica dello stato dei luoghi, con sottoscrizione di apposito verbale.

In caso di inadempienza saranno applicate all'Adottante le sanzioni previste dalle vigenti norme e regolamenti ed il Concedente, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante allo stesso, procederà alla revoca dell'Adozione medesima, avvalendosi, nei confronti del soggetto Adottante, della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 del c.p.c.

È pertanto esclusa ogni e qualsivoglia controprestazione a favore dell'Adottante.

L'area in essere ritornerà al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione di Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art.934 e ss. del Codice Civile, senza necessità di alcun ulteriore atto.

## **Art. 17 POLIZZE PER LA COPERTURA DEI RISCHI RCT E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE**

### **CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

In caso di mancata stipula della polizza assicurativa con le Assicurazioni di Roma, da parte del Municipio Roma VI, di cui all'art 10 del bando, il soggetto Adottante è obbligato a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di Assicurazione:

- a. per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone od a cose correlati allo svolgimento del servizio di manutenzione temporanea
- b. contro gli infortuni e le malattie le risorse umane utilizzate per lo svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione.

Qualora il soggetto Adottante utilizzasse personale dipendente ai fini dell'espletamento delle attività connesse con l'Adozione, dovrà applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per gli enti del terzo settore le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato) per i soli volontari è a carico di Roma Capitale.

Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale, di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante.

## **Art. 18 VERTENZE**

Tutte le vertenze che potranno eventualmente insorgere tra il soggetto Adottante ed il Concedente, in merito all'interpretazione od alla esecuzione della presente Adozione, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



## Art. 19 RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

## Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle pre-scrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'Informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e allegata al presente bando. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

---


Il Responsabile del procedimento per il presente bando è l'Ing Domenico Antonio Leccese –  
domenicoantonio.leccese@comune.roma.it, tel. 0669608801 - con sede in Viale Duilio Cambellotti n. 11 –  
00133 Roma.

---


Letto, firmato dalle parti come appresso

Roma, data protocollo

Per il soggetto Adottante  
Il/la Sig./ra Umberto Favero



Per il Municipio Roma VI  
Il Direttore  
Dott. Luca Di Maio






**OGGETTO: ADOZIONE DELLE AREE VERDI IN CONSEGNA AL MUNICIPIO ROMA VI - consegna chiavi area verde sita in Parco Via Scilicino – Via Fosso dell’Osa - AV92**


Con riferimento all’oggetto il Sig. Umberto Favero nato a Roma il 17/01/1951 codice fiscale FVRMRT51M17H501V, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’ Associazione CdQ Villaggio Prenestino, dichiara di essere già in possesso di copia delle chiavi di accesso della suddetta area verde.

Per il soggetto adottante  
Sig. Umberto Favero



---

Il Funzionario  
Arch. Luana Vallone



Il Direttore della Direzione Tecnica  
Ing. Domenico Antonio Leccese



